

Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 5-6191

Sogin Spa. Impianto Eurex di Saluggia (VC). Istanza di autorizzazione ad una modifica di impianto ai fini dell'installazione di un nuovo sistema per la raccolta, il controllo e il rilancio degli effluenti liquidi dell'impianto. Parere regionale ai sensi dell'articolo 6 della Legge 1860/1962 e dell'art. 24, comma 4 del Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 27/2012.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che,

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”;

all'articolo 24, comma 4 della legge è, tra l'altro, previsto che “(...) *le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e all'articolo 148, comma 1- bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, - relative alle modifiche degli impianti nucleari - rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.*

Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, fatta salva l'esecuzione della valutazione d'impatto ambientale ove prevista (...). La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (...);

la Giunta regionale del Piemonte, con la deliberazione n. 12 – 3884 del 21 maggio 2012, ha stabilito le modalità per l'espressione del parere regionale di cui trattasi, prevedendo che lo stesso venga espresso con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione regionale Ambiente che si avvale del supporto dell'Arpa, dell'ASL competente per territorio e, quali componenti del tavolo tecnico nucleare di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) della l.r. 5/2010, dei tecnici designati dal Comune e dalla Provincia interessati e dei tecnici della Direzione regionale Sanità;

visto che, con nota ns. Prot. n. 18869 del 3 agosto 2017, la Sogin ha trasmesso per conoscenza anche a questa Amministrazione il documento SLL00470 “*Sostituzione del sistema di raccolta e rilancio effluenti liquidi*” a corredo dell'istanza di modifica di impianto ex. art. 6 della legge 1860/1962;

visto che, successivamente, con nota Prot. n. 0024233 del 18 ottobre 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto a questa Amministrazione il parere ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 1860/62 e dell'articolo 24, comma 4, del D.L. n. 1/12, convertito con modificazioni in L.n. 27/12, sulla suddetta istanza di modifica di impianto presentata dalla Sogin per la dismissione delle vecchie vasche di raccolta e stoccaggio degli effluenti liquidi attualmente in esercizio;

considerato che per l'istruttoria della documentazione, finalizzata all'espressione del parere regionale, la Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio ha convocato, in un

incontro in data 15 novembre 2017, la direzione regionale Sanità, l'Arpa, l'ASL TO4 competente per territorio, la Provincia di Vercelli ed il Comune di Saluggia;

tenuto conto che, dall'esame della documentazione agli atti e sulla base delle valutazioni effettuate nel corso della riunione e delle osservazioni pervenute, si può rappresentare quanto segue:

- presso l'impianto Eurex sono presenti due vasche gemelle rettangolari in calcestruzzo, della capacità di 1000 mc ciascuna, denominate "waste ponds (WP)", che costituiscono il sistema di raccolta degli effluenti provenienti dall'esercizio dell'impianto, prima del loro rilancio nella Dora Baltea. I due waste ponds (denominati WP 718 e WP 719) rispondono a criteri di gestione che erano in vigore negli anni 70, e considerazioni sviluppate in merito alla loro adeguatezza e progressiva obsolescenza hanno suggerito alla Sogin la necessità di provvedere alla loro sostituzione con un sistema di più moderna concezione e aderente ai futuri programmi di decommissioning dell'impianto Eurex.

E' prevista pertanto la completa dismissione delle due vasche, utilizzando solo una delle due (la WP 718) quale bacino di contenimento per il nuovo sistema di raccolta costituito da serbatoi gemelli in acciaio, di opportune dimensioni;

- il nuovo sistema di gestione degli effluenti dell'impianto garantirà più serbatoi in parallelo tra loro, sistemi di misura automatica di livello, sistema di campionamento, struttura di contenimento di eventuali perdite (la vasca WP718 stessa) e ubicazione al coperto sotto la struttura di copertura già realizzata;

- in linea di massima, le fasi di modifica prevedono:

- l'inserimento entro il WP 718 dei serbatoi e della strumentazione, i collaudi del sistema serbatoi e sua messa in esercizio
- l'intercettazione di tutte le tubazioni dirette al WP719, svuotamento e bonifica definitiva del WP719, demolizione (parziale o totale) del WP719, al fine di recuperare spazi nell'area.

- nel corso dei lavori istruttori è emerso che:

- ◆ per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, la modifica impiantistica oggetto della richiesta di autorizzazione, che prevede la sostituzione di un sistema rispondente a criteri di gestione che erano in vigore negli anni 70, con un sistema di più moderna concezione e aderente ai futuri programmi di decommissioning dell'impianto, determina un miglioramento della situazione per i seguenti motivi:

- l'accumulo degli effluenti radioattivi liquidi nei serbatoi garantisce un contenimento migliore rispetto al pond a cielo aperto;
- l'introduzione dei serbatoi dentro al pond esistente (WP718 già adeguato dopo gli eventi del 2012) garantisce il doppio contenimento;

- riguardo all'ultima fase progettuale proposta – la demolizione (parziale o totale) del WP719, al fine di recuperare spazi nell'area – la documentazione presentata, in fase istruttoria, è risultata piuttosto carente, generando una certa "indeterminatezza" della proposta progettuale. Si segnala, a tal proposito, la mancata indicazione del tipo di intervento (demolizione parziale, totale, ristrutturazione, manutenzione straordinaria). Risulta pertanto necessario integrare la documentazione sulla base di quanto precedentemente evidenziato indicando con maggior precisione l'entità e la tipologia dell'intervento al fine di permettere la redazione di un compiuto parere della Regione.

Per quanto concerne in particolare gli aspetti in materia di paesaggio, si osserva che l'area su cui insistono le vasche gemelle, è interessata da categorie di beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) (fasce di 150 m. dalla Dora Baltea) ed f) (I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna dei parchi - Area contigua della fascia fluviale del Po-tratto torinese) del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Le poche informazioni sulle modifiche in progetto non permettono di stabilire se i relativi interventi rientrano o meno tra quelli elencati nell'Allegato A "Interventi e opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e non permette inoltre di appurare se la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai

sensi della normativa in epigrafe, se dovuta, sia effettivamente in capo al Comune di Saluggia, che risulta essere idoneo all'esercizio della delega, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008;

Si rammenta che con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr); le "Prescrizioni" degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le "Specifiche prescrizioni" d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

A seguito dell'approvazione del Ppr, oltre al rispetto delle "Prescrizioni" vincolanti, devono altresì essere prese in considerazione le "Direttive" e i restanti orientamenti normativi, contenuti nei vari articoli che riguardano le "Componenti paesaggistiche" interessate dall'intervento e individuate sulla tavola P4 del Ppr. Al riguardo, per una rapida consultazione delle componenti paesaggistiche si dovrebbe fare riferimento al sito http://webgis.arpa.piemonte.it/ppr_storymap_webapp/, cercare la località d'intervento sulla tavola P4 e, lì, visualizzare i riferimenti alle componenti paesaggistiche interessate e ai relativi articoli delle norme di attuazione del Ppr;

Si sottolinea infine che nella Relazione paesaggistica, che ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni di compatibilità paesaggistica, dovrà essere dimostrata la totale coerenza delle variazioni in progetto con le "Prescrizioni" vincolanti del Ppr, prendendo anche in considerazione le direttive e l'insieme di orientamenti normativi previsti dalle Norme di attuazione del Ppr per la tutela e la valorizzazione delle componenti paesaggistiche interessate e individuate nella Tav. P4 del Ppr stesso.

Tutto ciò premesso

vista il documento Sogin SLL00470 "*Sostituzione del sistema di raccolta e rilancio effluenti liquidi*";

visto l'articolo 24, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito con modificazioni in L. 27/2012;

vista la dgr 12 – 3884 del 21 maggio 2012;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di ritenere che, per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza nucleare, la modifica impiantistica proposta, prevedendo la sostituzione di un sistema per la raccolta, il controllo e il rilancio degli effluenti liquidi provenienti dall'esercizio dell'impianto Eurex che risponde a criteri di gestione che erano in vigore negli anni 70, con un sistema di più moderna concezione e aderente ai futuri programmi di decommissioning dell'impianto, determina una situazione che è senza dubbio migliorativa;
- di rilevare tuttavia che ai fini dell'espressione del parere regionale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 1860/62 e dell'articolo 24, comma 4, del Decreto Legge 1/2012, convertito con modificazioni in Legge 27/2012, la documentazione progettuale, in relazione alla fase di

dismissione della vasca WP719, debba essere integrata, descrivendo con maggior precisione e grado di dettaglio l'entità e la tipologia dell'intervento, anche al fine inquadrare correttamente il percorso autorizzativo dello stesso nell'ambito normativa vigente in materia di edilizia e di tutela del paesaggio, come meglio dettagliato in premessa;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33.

(omissis)